



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU , FORMATZIONE PROFESSIONALE,
COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Lavoro

*“Welfare e work life balance nella vita quotidiana
delle aziende, dei lavoratori e delle loro famiglie”*

**AVVISO
PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE AZIENDE
E CONTRIBUTI AGLI ORDINI PROFESSIONALI E ALLE
ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA DEI LIBERI
PROFESSIONISTI E DEI LAVORATORI AUTONOMI
PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE DI WELFARE AZIENDALE E
DI CONCILIAZIONE**

Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020

Regione Autonoma della Sardegna

CCI 2014IT05SFOP021

Asse prioritario 1 – Occupazione

Azioni dell'Accordo di Partenariato:

8.2.4 “Misure di promozione del welfare aziendale e di nuove forme di
organizzazione del lavoro family friendly”

8.2.1 “Voucher e altri interventi per la conciliazione

(women and men inclusive)”

FAQ aggiornate al 23.03.2017

RICHIESTE DI CHIARIMENTI (ART. 17 dell'Avviso)

Aggiornate al 23 marzo 2017

Linea B) “Supporto alla maternità”

DOMANDA 1:

Il costo standard unitario per la formazione pari a € 150,00/h deve essere destinato per intero al docente di fascia A (il vademecum 4.0 stabilisce un massimale pari a € 100,00) oppure in caso di retribuzione inferiore, l'eccedenza può essere utilizzata anche per coprire i costi di un'aula o altre spese vive strettamente legati all'erogazione della formazione?

RISPOSTA:

Il costo standard unitario di € 150,00/h è riconosciuto all'azienda ai sensi di quanto previsto al comma b dell'art. 67 del Reg. CE 1303/2013. L'utilizzo del costo standard non è proporzionalmente legato alla spesa sostenuta ma all'effettiva realizzazione fisica dell'operazione.

Infatti a consuntivo il beneficiario non dovrà documentare i costi effettivamente sostenuti mediante i documenti giustificativi di spesa, ma dovrà dare adeguata dimostrazione delle attività di formazione svolte da docenti di fascia A e dei risultati raggiunti con le attività formative, secondo quanto previsto dall'Avviso (registro presenze, relazione sull'attività svolta, CV del/i formatori, ecc.).

DOMANDA 2

I costi di assunzione del sostituto sono coperti esclusivamente dal bonus occupazionale previsto nell'Avviso?

RISPOSTA:

Il bonus occupazionale, pari € 3.330,00 per un contratto a tempo pieno e determinato della durata di almeno 5 mesi o pari € 4.000,00 per un contratto a tempo pieno e determinato della durata di almeno 6 mesi, rappresenta un contributo forfettario ai sensi dell'art. 67, comma 1 lettera c del Reg CE 1303/2013, così come previsto dall'Art. 8.2 – Costi ammissibili, paragrafo “Linea B”, punto b) dell'Avviso.

Il bonus previsto dall'Avviso copre solo parzialmente il costo che l'impresa beneficiaria sosterrà per la risorsa sostitutiva e pertanto potrà essere erogato in somma fissa, senza la dimostrazione dell'effettività della spesa, previa trasmissione della copia della comunicazione obbligatoria (CO) relativa all'avvenuta assunzione del sostituto e copia del relativo contratto di assunzione dello stesso, come precisato all'art. 14.1, nonché la verifica del mantenimento dell'occupazione per 5 o 6 mesi.

DOMANDA 3

Per quanto attiene i costi ammissibili di cui all'art. 8.2 dell'Avviso relativamente alla Linea B, cosa si intende per spese ascrivibili all'assunzione per la sostituzione?

RISPOSTA:

Per la Linea B, i costi relativi all'assunzione per sostituzione della dipendente sono ammissibili solo se sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda.

Tali costi rappresentano un contributo forfettario ai sensi dell'art. 67, comma 1 lettera c del Reg CE 1303/2013 e pertanto non soggetti a rendicontazione.

DOMANDA 4

In riferimento agli articoli 4 e 8, Linea B) “Supporto alla maternità”, si chiede se rientrano, tra i destinatari, le socie che prestano la loro opera all'interno di società di persone o le socie lavoratrici di società di capitali.

RISPOSTA:

Le socie che prestano la loro opera no, mentre possono rientrare tra le destinatarie le socie lavoratrici che svolgano l'attività lavorativa in base ad un distinto contratto di lavoro di dipendenza.

DOMANDA 5:

Nell'Art. 9 – *Modalità di presentazione della domanda*, a pagina 28 dell'avviso, tra la documentazione da allegare alla domanda, si fa riferimento al “*certificato medico attestante lo stato di gravidanza della lavoratrice*”; a tal proposito si chiede se sia possibile produrre altra documentazione che attesti lo stato di gravidanza e che non comporti la diffusione di dati sensibili della lavoratrice.

RISPOSTA:

Considerata la riservatezza dei dati contenuti nella certificazione del medico specialista, si ritiene opportuno considerare valido ai fini dell'attestazione dello stato di gravidanza della lavoratrice altra documentazione (es: ricevute di presentazione on-line di domande di maternità, disposizioni di interdizione dal lavoro per maternità a rischio e altro) fornita da Enti o Strutture Pubbliche (es: INPS, Ministero del Lavoro, ASL), in cui si evinca l'acquisizione da parte di queste strutture del certificato originale, nonché il periodo di riferimento dell'astensione dal lavoro e la data presunta del parto.

DOMANDA 6:

con riferimento all'Avviso pubblico “Welfare e work life balance nella vita quotidiana delle aziende, dei lavoratori e delle loro famiglie”- Linea B) si richiede un chiarimento relativamente alla seguente locuzione: “Le destinatarie di questa Linea di attività sono le dipendenti in stato di gravidanza, alla data di presentazione della Domanda di partecipazione.”

Vi chiediamo pertanto se per “dipendenti in stato di gravidanza” debba intendersi la lavoratrice che al momento di presentazione della domanda di partecipazione sia in congedo di maternità.

RISPOSTA:

No. Per “in stato di gravidanza” si intende che lo stesso sia accertato tramite visita specialistica di un medico della ASL e non il fatto che sia già in atto un'astensione lavorativa della dipendente.

Linea C) “Conciliazione”

DOMANDA 1:

Con riferimento al Preventivo Economico (Allegato C4) al punto F – Co-finanziamento dell'operazione, deve essere indicata una percentuale o un importo?

RISPOSTA:

Deve essere indicato un importo, mentre la percentuale va indicata nello stesso Allegato C4 al punto G – Rapporto co-finanziamento (F) sul costo totale.

Per Linea A) B) e C) dell'Avviso

DOMANDA 1:

Per quanto riguarda la compilazione dell'allegato “MODELLO ANNULLAMENTO MARCA DA BOLLO”, è sufficiente indicare il codice identificativo nella sezione “DICHIARAZIONE”, o è necessario anche riportare la scansione della marca?

RISPOSTA:

Per annullare correttamente la marca da bollo è sufficiente indicare il suo identificativo nella relativa modulistica, avendo cura però di custodirla insieme alle proprie copie degli atti relativi alla domanda presentata per eventuali controlli da parte dell'amministrazione.

Il Direttore del Servizio

Ing. Rodolfo Contù